

DECISIONE – PROG. N° 21/2026 Approvata il 15 settembre 2026 Copia	ASP AZALEA AZIENDA PUBBLICA DEL DISTRETTO DI PONENTE D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 2342 Amministratore Unico
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e i rapporti fra la medesima e gli Enti aderenti. Autorizzazione alla sottoscrizione.	

L'anno **2026**, il giorno **quindici settembre**, alle ore **14,00**, in videoconferenza, si presenta l'Amministratore Unico della ASP AZALEA, nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci n° 13 del 10 novembre 2025, nella persona del Dott. Paolo Bianchi per la decisione inerente l'oggetto.

Assiste, con compiti anche di verbalizzante, il Direttore Dott. Diego Adorni.

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATA la L.R. Emilia-Romagna 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

RICHIAMATA la L.R. 26 luglio 2013, n. 12, recante "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2342 del 22 dicembre 2008, con la quale è stata costituita ASP Azalea;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 1465 del 6 ottobre 2015, di approvazione dello Statuto aziendale adeguato alla L.R. 12/2013;

VISTI:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209;
- gli artt. 1, 2 e 3, recanti i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;
- l'Allegato I.1, art. 1, che definisce la "stazione appaltante" come qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto, e l'art. 3, comma 1, lett. z), del medesimo Allegato, che definisce le "attività di committenza ausiliaria";
- l'art. 50, comma 1, lett. a) e b), che fissa le soglie dell'affidamento diretto in euro 150.000 per i lavori ed euro 140.000 per i servizi e le forniture;
- l'art. 62, comma 1, ai sensi del quale tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori di importo pari o inferiore a euro 500.000, nonché effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
- l'art. 62, comma 2, ai sensi del quale, per effettuare le gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4, e l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate;
- l'art. 62, comma 6, lett. a), b), che prescrive alle stazioni appaltanti non qualificate di ricorrere a una stazione appaltante o a una centrale di committenza qualificata per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture eccedenti le predette soglie, nonché per le attività di committenza ausiliaria;
- l'art. 62, comma 9, che prevede la formalizzazione del ricorso alla stazione appaltante o alla centrale di committenza qualificata mediante accordo ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, ovvero ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, ovvero mediante apposita convenzione;

- l'art. 1, comma 88, della L. 7 aprile 2014, n. 56, ai sensi del quale la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

PREMESSO CHE:

- ASP Azalea non è ricompresa fra i soggetti iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e non è in possesso della qualificazione di cui all'art. 63 e all'Allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici né di diritto né con riserva;
- l'Azienda non ha conseguito la qualificazione ai sensi dell'art. 63 e dell'Allegato II.4 e non è pertanto legittimata a svolgere autonomamente procedure di affidamento eccedenti le soglie di cui all'art. 62, comma 1;
- con nota prot. n. 5215/26 del 14 luglio 2026, il Direttore dell'Azienda ha rappresentato all'Amministrazione Provinciale di Piacenza tale situazione, chiedendo la disponibilità ad avviare una collaborazione, da formalizzare mediante apposita convenzione, per la gestione delle procedure di gara di interesse di ASP Azalea;
- con nota prot. n. 5985 del 14 agosto 2026 la Provincia di Piacenza ha riscontrato positivamente la richiesta, trasmettendo lo schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e i rapporti fra la medesima e gli Enti aderenti, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE la Provincia di Piacenza opera quale Stazione Unica Appaltante nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO CHE lo schema di convenzione, all'art. 16, comma 3, prevede espressamente che la convenzione è aperta all'adesione di Enti pubblici diversi dai Comuni e dalle Unioni di Comuni operanti sul territorio provinciale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia in ordine al carico di attività;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 2 dello schema, la S.U.A. cura per conto degli Enti aderenti le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 140.000, per l'acquisizione di lavori di importo pari o superiore a euro 500.000 e per le concessioni di valore superiore alla soglia entro la quale le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere autonomamente;

DATO ATTO CHE la convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31 dicembre 2027, ai sensi dell'art. 10 dello schema;

CONSIDERATO CHE:

- l'adesione alla S.U.A. della Provincia di Piacenza consente all'Azienda di dare attuazione all'obbligo di cui all'art. 62, comma 6, lett. a), del Codice, assicurando la legittima prosecuzione delle procedure di affidamento eccedenti le soglie di autonomia;
- la convenzione risulta coerente con i principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del Codice, consentendo di avvalersi di una struttura specializzata e qualificata senza duplicazione di costi organizzativi interni, e appare, allo stato, più efficiente e sostenibile rispetto all'avvio di un percorso autonomo di qualificazione;
- il ricorso alla S.U.A. provinciale valorizza altresì la prossimità territoriale e il raccordo istituzionale con gli Enti soci dell'Azienda;

DATO ATTO CHE: sotto il profilo economico-finanziario, dalla sottoscrizione della convenzione derivano a carico dell'Azienda, ai sensi dell'art. 11 dello schema, i seguenti oneri: una quota fissa di adesione pari a euro 1.000,00 per ciascun anno di durata della convenzione; una quota variabile pari allo 0,45% dell'importo a base di gara di ciascun appalto, e, in caso di concessione, pari allo 0,45% del valore della concessione, con il tetto massimo di euro 10.000,00 come calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice dei Contratti pubblici; il rimborso delle spese per la valutazione della fattibilità della proposta; gli incentivi per funzioni tecniche nella misura dello 0,35% dell'importo dell'affidamento, e nel caso di concessione, come previsto ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 8, del D.Lgs. 36/2023, con il tetto massimo di euro 9.000,00; il rimborso del contributo di gara dovuto all'ANAC, anche in caso di gara deserta; gli oneri per le commissioni giudicatrici e le ulteriori spese di

procedura, da imputare ai quadri economici dei singoli interventi; nonché la partecipazione, in misura paritaria, alle spese di eventuale contenzioso ai sensi dell'art. 15 dello schema;

DATO ATTO CHE: la spesa relativa alla quota fissa di adesione troverà adeguata copertura nel bilancio economico dell'esercizio e le quote variabili, gli incentivi e gli ulteriori oneri saranno imputati ai quadri economici dei singoli affidamenti con i provvedimenti di volta in volta adottati;

RITENUTO pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato e di provvedere alla relativa sottoscrizione, riservando a successivi atti del Direttore e dei RUP di volta in volta nominati gli adempimenti gestionali conseguenti;

ACQUISITO il parere del Direttore in ordine al rispetto del conseguimento degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione, ai sensi dell'art. 10, lettera b), del Regolamento di organizzazione;

ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio Contabile, ai sensi dell'articolo 11 lettera i) del vigente Regolamento di organizzazione;

DATO ATTO che il sottoscritto non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.

DECIDE

- 1) **Di dare atto** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente decisione;
- 2) **Di approvare** l'allegato schema di CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADERENTI;
- 3) **Di autorizzare** il Direttore alla sottoscrizione della convenzione, ai sensi dell'art. 10, lettera f), del Regolamento di organizzazione, e alla predisposizione degli atti necessari alla stipula;
- 4) **Di dare atto** che gli oneri derivanti dalla convenzione, quantificati in premessa, trovano copertura nel bilancio economico dell'esercizio quanto alla quota fissa di adesione, mentre le quote variabili, gli incentivi per funzioni tecniche e gli ulteriori oneri di procedura saranno imputati ai quadri economici dei singoli affidamenti con i provvedimenti di volta in volta adottati;
- 5) **Di dare atto** che dell'adozione del presente atto sarà data pubblicità mediante inserimento nell'elenco degli atti dell'Amministratore Unico da affiggere all'albo dell'Azienda, con la contestuale comunicazione al Presidente dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 27, comma 1, dello Statuto;
- 6) **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, nella sezione «Amministrazione trasparente»;
- 7) **Di dare mandato** al Direttore di predisporre i provvedimenti conseguenti.

=====

Dopo di che si è redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, è debitamente sottoscritto.

Il Segretario
(F.to Diego Adorni)

L'Amministratore Unico
(F.to Paolo Bianchi)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato A)



PROVINCIA DI PIACENZA

SCHEMA DI CONVENZIONE DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA, NONCHE' I RAPPORTI FRA LA MEDESIMA E GLI ENTI ADE-RENTI

T R A

La Provincia di Piacenza – Corso Garibaldi 50 - 29121 – Piacenza – c.f. 00233540335, nella persona del Presidente pro tempore in carica, Monica Patelli

E

_____ (denominazione), con sede a _____, c.f. _____ e p.i. _____ nella persona del _____

PREMESSO

- che l'art. 62, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei Contratti Pubblici" (d'ora in poi anche "Codice") stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie le stazioni appaltanti devono essere

- qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- che l'art.62, comma 6, del Codice prevede che le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore a 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - che l'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 al Codice stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
 - l'articolo 63, comma 1, stabilisce che *“è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno*

parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza”;

- che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, prevede: “*La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive*”;
- che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*”;
- che la Provincia è qualificata al massimo livello sia per lavori (L1) sia per servizi e forniture (SF1);

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Ambito di operatività e oggetto della convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (d'ora in poi S.U.A.) della Provincia di Piacenza opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 62 del Codice e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo in favore degli Enti aderenti le attività di committenza ausiliarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), numeri 2), 3) e 4) dell'allegato I.1 al Codice.

2. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della S.U.A. con il compito di curare, per conto degli enti aderenti, le procedure di gara per:
 - l'acquisizione di beni e servizi per importi pari o superiori a € 140.000 euro o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento di beni e servizi da parte di stazioni appaltanti non qualificate;
 - l'acquisizione di lavori per importi pari o superiori a € 500.000 o alla diversa soglia di volta in volta in vigore per l'affidamento di lavori pubblici da parte di stazioni appaltanti non qualificate;
 - la concessione di servizi e/o lavori di valore superiore alla soglia individuata dal legislatore entro la quale le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere autonomamente alla procedura di affidamento, per le quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
3. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza.

Art. 3 - Funzioni della Stazione Unica Appaltante

1. Alla Provincia di Piacenza, in funzione di Stazione Unica Appaltante, è attribuita la competenza in ordine alle procedure per l'individuazione del terzo contraente relativamente a lavori, forniture e servizi, con esclusione – di norma - di quelle direttamente gestibili dagli Enti Convenzionati ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
2. La S.U.A. Provincia di Piacenza cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi:

- a) designa un Responsabile del Procedimento per le fasi delegate alla S.U.A., con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente, che, salvo differente disposizione organizzativa della Provincia di Piacenza, è individuato nel responsabile della “Stazione Unica Appaltante” della Provincia;
 - b) acquisisce il CIG;
 - c) riceve dagli Enti convenzionati apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla necessaria documentazione e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall’Ente aderente;
- c-bis) in caso di finanza di progetto ad iniziativa privata ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023, riceve dagli Enti convenzionati richiesta di predisposizione della procedura. Laddove – sulla base della normativa in quel momento applicabile – la valutazione della fattibilità della/e proposta/e presentata/e da operatori economici agli Enti convenzionati debba essere condotta dalla Provincia in qualità di stazione appaltante qualificata, la S.U.A. procede ad una valutazione circa la fattibilità della/e proposta/e presentata/e, verificandone la sostenibilità, la completezza e la coerenza documentale rispetto a quanto previsto dalla normativa ed indicando eventuali modifiche. Siffatta valutazione (amministrativo-giuridica, economico-finanziaria e, laddove non condotta dall’Ente aderente, anche tecnica) viene svolta dalla Provincia mediante incarico affidato a società specializzata nella valutazione delle proposte di finanze di progetto e facendo riferimento, laddove condotte dall’Ente aderente, all’esito di eventuali valutazioni tecniche rispetto alle proposte.

È fatta salva l'ipotesi residuale in cui l'Ente aderente abbia già proceduto a far valutare, per mezzo di società specializzata da esso incaricata, la/e proposta/e ad esso pervenute. In tale caso, laddove riconosca la correttezza e la completezza dell'attività condotta, la S.U.A. procederà alla valutazione della fattibilità della/e proposta/e sulla base delle risultanze di tale società.

Resta inteso che le attività di verifica e validazione per la componente dei lavori ricompresa nella proposta, nonché la responsabilità finale circa l'individuazione dell'operatore economico promotore e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di quest'ultimo, così come la definizione degli aspetti di merito di tale proposta, resta in capo all'Ente aderente;

d) nel caso in cui la S.U.A. rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione inoltrata dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del progetto, individuato dall'Ente, di regolarizzare la documentazione. In tale caso il termine per l'attivazione della procedura di gara di cui al comma 4 del presente articolo è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviato dalla Provincia fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta;

e) collabora con l'Ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti del capitolato parte amministrativa e/o dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati; resta inteso che la responsabilità finale dei documenti che formano parte integrante del progetto resta del progettista;

f) individua, in accordo con il R.U.P. dell'Ente aderente, la procedura di gara per la scelta del contraente e il criterio di aggiudicazione;

- g) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), la S.U.A. effettua un controllo in merito alla coerenza, ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell'offerta tecnica. Concorde con l'Ente convenzionato i singoli elementi ed eventuali sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali, gli eventuali criteri motivazionali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice e dai provvedimenti consequenziali;
- h) una volta ricevuta tutta la documentazione ed effettuate con riscontro positivo le verifiche, la S.U.A. redige gli atti di gara (bando, disciplinare di gara e/o lettera di invito e tutta la modulistica di partecipazione necessaria). Siffatta documentazione è adottata dal Responsabile del Procedimento della S.U.A. mediante apposita determinazione di indizione della procedura di gara, a fronte della trasmissione della decisione a contrarre adottata dal RUP dell'Ente aderente o dall'eventuale RUP dell'Ente nominato quale capofila ai sensi dell'art. 3, comma 2 lett. k, della presente Convenzione;
- i) provvede ai connessi adempimenti di trasmissione del bando di gara alla BDNCP per mezzo della PAD, ai fini della pubblicazione del bando di gara, ovvero all'inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, nonché all'organizzazione delle sedute di gara;
- j) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

- k) nel caso in cui più Enti aderenti manifestino la necessità di ricorrere a procedure per l'affidamento della stessa tipologia di servizio o fornitura con il medesimo arco temporale di riferimento, propone l'espletamento di una gara congiunta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo; in tal caso gli Enti aderenti designano un Ente capofila e un R.U.P. capofila ai sensi dell'art. 15 del Codice;
- l) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la S.U.A. adotta l'atto di nomina della Commissione giudicatrice con eventuali spese a carico dell'Ente convenzionato. Per la scelta dei commissari valgono le disposizioni previste dall'art. 93 e, per gli affidamenti di appalti di importo inferiore alle soglie europee, dall'art. 51 del D.Lgs. 36/2023. I membri della Commissione saranno individuati dall'Ente aderente, eventualmente in collaborazione con la S.U.A., fatta salva l'adozione dell'atto di nomina a cura della S.U.A. che ne garantirà anche la pubblicazione sul proprio sito, unitamente ai curricula ai sensi dell'art. 28, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- m) tiene costantemente informato l'Ente convenzionato di ogni sviluppo riguardante la procedura di affidamento;
- n) provvede, attraverso il Responsabile del Procedimento per le fasi delegate alla S.U.A., all'apertura delle buste amministrative e all'esame del relativo contenuto;
- o) provvede alle eventuali esclusioni dei concorrenti durante la procedura di gara;
- p) completata la fase di verifica in merito ai requisiti di ordine generale e di ordine speciale dichiarati dall'aggiudicatario proposto in sede di gara, la S.U.A. adotta la determinazione di aggiudicazione; la S.U.A. trasmette, dunque, la determinazione di aggiudicazione adottata e il fascicolo di gara comprendente

		copia delle offerte (economica ed eventualmente tecnica dell'aggiudicatario) al R.U.P. dell'Ente aderente, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico di detto Ente; q) gestisce le istanze di accesso agli atti pervenute con riferimento alla fase di gara, con il supporto del R.U.P. dell'Ente convenzionato per la valutazione – nei termini di legge – dell'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali rispetto alle offerte e alle giustificazioni di anomalia presentate dagli operatori economici che debbano dare luogo ad omessa o parziale ostensione; r) collabora con gli Enti Aderenti nella gestione di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento. 3. La Provincia indica, nel bando e nel disciplinare di gara, l'avvenuto conferimento di funzione di Stazione Appaltante ai sensi della presente convenzione. 4. Resta inteso che la S.U.A., a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. Di norma, l'attivazione della procedura, avverrà entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione di tutti i documenti di competenza dell'Ente aderente, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste; si rinvia al riguardo al precedente comma 2, lett. d). La S.U.A. si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine di 20 gg. (giorni venti) dalla ricezione degli stessi. Sono fatti salvi i tempi necessari per la verifica della fattibilità della/e proposta/e da parte di società specializzata ai sensi del precedente comma 2, lett. c-bis). 5. La S.U.A. utilizza la piattaforma telematica "SATER", messa a disposizione da Intercent-ER, per l'espletamento delle procedure di gara.
		9

6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la S.U.A. potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

Art. 4 - Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A., quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo contraente.
2. Restano di competenza del singolo Ente Aderente:
 - a. la nomina del RUP (Responsabile Unico di Progetto) ex art. 15 del Codice dei Contratti, tenuto a svolgere le funzioni a suo carico previste dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 15 e artt. 6 e 7 dell'Allegato I.2 al Codice);
 - b. le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;
 - c. la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti di programmazione ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;
 - d. l'individuazione della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto e alla classe di importo;
 - e. l'individuazione dell'importo dell'affidamento, degli eventuali oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso e dei costi di manodopera, della durata del contratto in caso di acquisizione continuativa di beni e servizi, nonché, in accordo con la SUA, della procedura di gara per la scelta del contraente, del cri-

	terio di aggiudicazione, degli elementi di valutazione e dei relativi pesi ponderali;	
	f. l'adozione della decisione a contrarre;	
	g. l'adozione degli atti consequenziali alla trasmissione della determinazione di aggiudicazione approvata dalla S.U.A., con particolare riferimento all'assunzione degli impegni di spesa connessi all'aggiudicazione e all'eventuale disposizione di esecuzione anticipata dell'appalto/concessione nelle more della stipula del contratto;	
	h. la stipula del contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice e degli artt. 1, comma 4 e 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 267/2000;	
	i. l'affidamento della direzione dei lavori, ovvero l'individuazione del Direttore dell'esecuzione;	
	j. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, forniture e servizi ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;	
	k. il collaudo statico e tecnico-amministrativo;	
	l. la comunicazione e trasmissione delle schede relative alla fase esecutiva all'Osservatorio dei contratti pubblici di tutte le informazioni previste dal Codice dei Contratti; l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e CUI (Codice Unico Intervento);	
	m. il rimborso alla Provincia di Piacenza dell'importo del contributo obbligatorio all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).	
3.	L'Ente Aderente comunica alla S.U.A., entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio preventivo o dalla variazione del medesimo in corso d'anno per applicazione dell'avanzo o di eventuali finanziamenti assegnati, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno,	

indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

4. Su richiesta, l'Ente Aderente comunica alla S.U.A. ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.
5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente.
6. L'Ente aderente, in accordo con la Provincia, può procedere al comando di proprio personale presso la SUA per affrontare picchi dei carichi di lavoro della SUA stessa; in tal caso il costo del personale messo a disposizione sarà decurtato dall'ammontare delle somme da assegnare alla gestione associata delle funzioni di cui all'art. 11.

Art. 5 - Responsabile unico del progetto

1. L'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del progetto, ex art. 15 del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del Dirigente o Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara.
2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene su richiesta del RUP designato dall'Ente aderente alla S.U.A.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione del programma redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 36/2023 da cui risulti l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione

	all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.	
	4. Con la successiva decisione a contrattare dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla S.U.A. come previsto dal successivo art. 11.	
	5. Nello svolgimento delle attività di competenza degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà:	
	a. trasmettere tempestivamente alla S.U.A. le informazioni e i dati da questa richiesti per la predisposizione della documentazione di gara;	
	b. adottare e trasmettere alla S.U.A. la decisione a contrattare che approva la documentazione tecnica di competenza dell'Ente aderente (Progetto, Capitolato, Piano Economico-Finanziario, etc.); la decisione a contrattare dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura desumibile dal quadro economico e, nel caso di spesa di investimento, l'indicazione dell'accertamento delle risorse che si finanziano;	
	c. procedere al versamento della "Quota fissa" e "Quota incentivi" dovuti alla S.U.A., nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 11;	
	d. procedere al pagamento a proprio carico, della "Quota variabile", pena la mancata attivazione della procedura di gara;	
	e. assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spe-	
		13

	sa dei singoli interventi e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente Aderente;	
	f. fermo restando quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art.51 del medesimo decreto, indicare i membri della commissione giudicatrice, eventualmente individuati in collaborazione con la S.U.A. (ad eccezione del segretario verbalizzante messo a disposizione dalla Provincia di Piacenza fra i propri dipendenti assegnati alla S.U.A.), nel caso di criterio di aggiudicazione basato sulla valutazione dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa (OEPV), comunicandone i nominativi immediatamente dopo il termine di scadenza di presentazione delle offerte ed allegando, per ciascun soggetto, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, circa l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione, corredate dai relativi curricula (aggiornati e redatti in formato europeo) dai quali si possano desumere le professionalità necessarie in relazione alla tipologia e all'importo della procedura;	
	g. valutare la moralità professionale degli operatori economici ai sensi degli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti pubblici, in questo direttamente supportato dagli approfondimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali esperiti dalla S.U.A.;	
	h. valutare, ai sensi dell'art. 11 del Codice, l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario proposto abbia dichiarato, in sede di gara, di applicare un CCNL diverso da quello individuato nel progetto a base di gara, supportato dalla S.U.A.;	
	i. valutare – ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice – la congruità dei costi di manodopera dichiarati dall'aggiudicatario proposto nell'offerta economica ai sensi dell'art. 108, comma 9 del Codice, nonché la sussistenza dei presupposti	
		14

per l'eventuale attivazione del sub-procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 110 del Codice, supportato dalla S.U.A.;

j. curare, con il supporto della eventuale commissione giudicatrice, la valutazione delle offerte risultate anormalmente basse ai sensi dell'art. 110 del Codice, in relazione alle risposte ricevute dalle concorrenti sottoposte a verifica di congruità; la S.U.A. predispone apposita modulistica per la richiesta di spiegazioni ai sensi del medesimo articolo, con gli eventuali opportuni adattamenti al caso concreto che il RUP ritenga necessari e, inoltre, mette a disposizione gli approfondimenti giurisprudenziali in merito al giudizio di anomalia dell'offerta;

k. accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice;

l. fornire supporto alla S.U.A. per la valutazione dell'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali secondo quanto indicato al precedente art. 3, comma 2, lett. q);

m. gestire le istanze di accesso agli atti pervenute con riferimento alla fase esecutiva dell'appalto/concessione;

Art. 6 - Procedure obbligatorie

1. L'Ente aderente ha l'obbligo di verificare preventivamente, rispetto al conferimento delle procedure di gara alla S.U.A., l'esistenza di eventuali convenzioni Consip/Intercenter (ai sensi dell'art. 1 comma 449 e 456 della legge 296/2006);
2. Nel caso di esistenza di convenzioni Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna attive, gli Enti interessati, valuteranno la possibilità/opportunità di procedere ad acquisto "extra convenzioni", fornendone adeguata motivazione nella

decisione a contrattare tenendo conto dei parametri di prezzo/qualità quale limite massimo per la base di gara. Diversamente, ogni Ente provvederà autonomamente alla relativa adesione alla Convenzione Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna ovvero alla negoziazione ricorrendo ai mercati elettronici nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di e-procurement per tale strumento.

3. Nel caso di convenzioni Consip/Intercent-ER/della Città Metropolitana di Bologna, attivate successivamente all'affidamento tramite la Stazione Unica Appaltante, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 135/2012 e s.m.i.

Art. 7 - Ulteriori eventuali competenze della Provincia di Piacenza

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della Provincia di Piacenza anche per le funzioni tecniche connesse a tutti o a parte dei lavori oggetto della presente convenzione, di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - b) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 41 e degli artt. 6 e seguenti dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti; il progetto di fattibilità elaborato sarà trasmesso all'Ente Aderente al fine di conseguire il preventivo assenso, che sarà reso entro giorni 20 dal ricevimento del progetto, per il prosieguo delle attività di progettazione;
 - c) redazione dei progetti esecutivi ed eventuali stralci funzionali di essi, ai sensi dell'art. 41 e degli artt. 22 e seguenti dell'Allegato I.7 al Codice dei contratti, da trasmettere all'Ente Aderente per l'adozione del provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro

	giorni 30 dal ricevimento degli atti;	
	d) verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 42 del Codice dei contratti;	
	e) istituzione dell'ufficio di direzione lavori per il coordinamento, direzione, controllo tecnico contabile dell'intervento;	
	f) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	
	g) collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 116 del Codice dei contratti.	
	2. Il costo per l'eventuale affidamento alla Provincia di Piacenza di una o più fra le ulteriori competenze previste dal presente articolo non è ricompreso nelle quote di cui al successivo art. 11 e verrà determinato nell'atto aggiuntivo stipulato a parte.	
	3. L'attivazione delle funzioni tecniche indicate ai punti precedenti è subordinata alla decisione della Provincia di Piacenza, tenuto conto del carico di lavoro e dell'organizzazione del personale della Provincia medesima.	
	Art. 8 - Rapporti con il Comune Capoluogo	
	1. Nell'ottica della massima collaborazione istituzionale, volta ad incentivare lo sviluppo e la coesione del territorio, la S.U.A., ai sensi dell'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., cura per conto del Comune Capoluogo, con le modalità disciplinate dalla presente convenzione, gli appalti che quest'ultimo ritiene di affidare alla stessa, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere.	
	2. Il Comune Capoluogo partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. nella misura disposta dall'articolo 11, comma 2, lettera b) (quota variabile), comma 3 (incentivi per funzioni tecniche), comma 7 e	
		17

comma 9 (contributo Anac) della presente convenzione relativamente ad ogni procedura per le quali la S.U.A. svolge attività di committenza.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 9 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La S.U.A. è operativa presso la Provincia di Piacenza, che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate, nonché i propri locali destinati alla convegnistica per le sedute delle Commissioni giudicatrici (sia pubbliche che riservate) che non si svolgano da remoto.
2. La S.U.A. agisce mediante le strutture proprie del suo assetto organizzativo.

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 10 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e avrà scadenza il 31.12.2027.
2. Il recesso del singolo Ente Aderente è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati alla S.U.A., con formale preavviso che dovrà pervenire a quest'ultima entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione del procedimento di selezione del contraente.
3. Il recesso della S.U.A., è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati, con formale preavviso che dovrà essere trasmesso agli Enti interessati, entro il termine di 3 (tre) mesi.

Art. 11 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

	1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni di affidamento previste nella presente convenzione sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti.	
	2. Ciascun Ente Aderente partecipa alle spese sopportate dalla Provincia di Piacenza per il funzionamento della S.U.A. in base a:	
	a. una “quota fissa di adesione” per ogni anno di durata della presente convenzione, pari alla somma forfettaria di € 1.000. La quota fissa di adesione annuale è dovuta integralmente anche nel caso in cui l’adesione avvenga in corso d’anno;	
	b. una “quota variabile” pari allo 0,45% dell’importo a base di gara di ciascun appalto, e, in caso di concessione, pari allo 0,45% del valore della concessione così come calcolato ai sensi dell’art. 179 del Codice dei Contratti pubblici, con un tetto massimo di € 10.000;	
	c. il rimborso delle spese della società specializzata incaricata dalla Provincia per la valutazione della fattibilità della/e proposta/e di finanza di progetto ad iniziativa privata pervenuta/e all’Ente aderente, secondo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, lett. c-bis).	
	3. Sono altresì dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dalla normativa nella misura dello 0,35% dell’importo dell’affidamento e, nel caso di concessioni, del valore della concessione, come previsto dall’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo, con un tetto massimo di € 9.000. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A..	
	Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Incentivi ex art	
		19

		45, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A.”.
	4.	Per le Unioni di comuni la quota fissa di adesione si intende assolta dal versamento dei singoli Comuni; restano a carico dell’Unione la quota variabile e gli incentivi per funzioni tecniche di cui al comma 3.
	5.	Per i Comuni ricadenti nel territorio di altre province la quota fissa di adesione e la quota variabile di cui al comma 2 del presente articolo sono pari rispettivamente a 50 centesimi (€ 0,50) per abitante e allo 0,60% dell’importo posto a base di gara di ciascun appalto o del valore della concessione (con il tetto di € 10.000, senza applicabilità delle riduzioni di cui alla lettera b. del precedente comma 2); saranno altresì dovuti gli incentivi per funzioni tecniche di cui al precedente comma 3.
	6.	Gli importi di cui al comma due corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l’affidamento dell’appalto, comprese quelle per l’eventuale utilizzo sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.
	7.	Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 3 e, pertanto, rimangono a carico dell’ente aderente le spese per le commissioni giudicatrici e quant’altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente convenzione.
	8.	Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposte dall’Ente Aderente a mezzo versamento sul Conto di Tesoreria della Provincia di Piacenza: girofondi banca d’Italia conto corrente n: IT32R0100004306TU0000008152 , con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare, tramite l’indirizzo pec provpc@cert.provincia.pc.it , l’avvenuta esecuzione.
		La “QUOTA FISSA DI ADESIONE ALLA S.U.A.” dovrà essere versata al momento della sottoscrizione della presente convenzione e successivamente entro il 28
		20

febbraio di ogni anno, pena la mancata attivazione delle procedure per conto dell'Ente aderente.

La "QUOTA VARIABILE" dovrà essere corrisposta prima dell'attivazione di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara.

Il mancato versamento di tali quote comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

Il "RIMBORSO DELLE SPESE DI VALUTAZIONE DELLA FATTIBILITA' DELLA/E PROPOSTA/E DI PROMOTORI PRIVATI" sostenute dalla Provincia a favore di società specializzata, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. c-bis), dovrà essere effettuato alla Provincia dall'Ente aderente entro 60 giorni dalla trasmissione della relazione contenente la valutazione di fattibilità, anche in caso di mancata attivazione della relativa procedura di gara per mancata dichiarazione di pubblico interesse della proposta da parte dell'Ente aderente e/o mancato recepimento delle modifiche proposte rispetto alla/e proposta/e presentata/e e/o in caso di procedura di gara deserta.

9. L'Ente aderente è inoltre tenuto al rimborso alla Provincia di Piacenza della quota per il contributo di gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella misura da quest'ultima stabilito, anche in caso di gara deserta.

10. In caso di gara andata "deserta", l'Ente aderente, qualora ritenesse di ricorrere nuovamente alla S.U.A. per l'indizione della procedura avente lo stesso oggetto, sarà tenuto al pagamento integrale del contributo di gara a favore di ANAC, nonché del 30% della "Quota variabile" e della "Quota incentivi" calcolate rispetto al valore di tale nuova procedura, che saranno dovute interamente solo per il primo esperimento. Qualora, tenuto conto del valore della nuova procedura, trovino ap-

plicazione i tetti massimi indicati al precedente comma 2, lett. b) e al precedente comma 3, la quota del 30% viene calcolata rispetto agli importi di siffatti tetti massimi; rispetto alla nuova procedura saranno dunque dovuti rispettivamente € 3.000,00 quale “Quota variabile” ed € 2.700 quale “Quota incentivi”.

Art. 12 - Strumenti di comunicazione e rapporti giuridici

1. Le comunicazioni tra la S.U.A. e l'Ente avvengono tramite posta certificata ovvero altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Dal momento dell'aggiudicazione della gara e conseguente stipulazione del contratto tutti i rapporti giuridici intercorrenti tra l'Ente e l'appaltatore sono di competenza esclusiva dell'Ente medesimo, essendo la Provincia totalmente estranea, così come previsto dal precedente art. 3, co.2. Resta comunque fermo quanto previsto dai successivi artt. 15 e 20, comma 4.

Art. 13 – Comitato per il monitoraggio

1. E' istituito un Comitato – composto dal Responsabile della S.U.A. e da un referente designato da ognuno degli Enti aderenti – che ogni anno predispone una relazione che illustri sinteticamente le attività svolte dalla S.U.A. in quell'anno, e che formula eventuali proposte di miglioramento.

Art. 14 - Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

	2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.	
	3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.	
	Art. 15 - Contenzioso	
	1. Le spese connesse ad eventuale contenzioso legato alle procedure di affidamento sono sostenute in uguale misura dall'Ente aderente e dalla Provincia.	
	2. Le spese connesse ad eventuali risarcimenti danni sono assunte dall'Ente aderente.	
	3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.	
	CAPO IV	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 16 - Clausole di adesione	
	1. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla S.U.A. il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.	
	2. La sottoscrizione della presente convenzione è vincolante per gli Enti aderenti che si impegnano a rivolgersi alla S.U.A. per ogni procedura di gara che rientri nelle casistiche descritte dall'art. 2.	
	3. La presente convenzione è potenzialmente aperta all'adesione di Enti pubblici diversi dai Comuni e Unioni di Comuni, operanti sul territorio provinciale secondo le	23

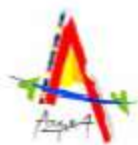
	modalità previste dai rispettivi ordinamenti, ferma restando la preventiva valutazione della Provincia di Piacenza in merito al carico derivante dal complesso di attività da svolgere prioritariamente a favore dei Comuni ed Unioni aderenti.	
	Art. 17 - Registrazione	
	1. La convenzione da stipularsi fra la Provincia di Piacenza e gli Enti aderenti è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella "B" Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n°642.	
	2. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131.	
	Art. 18 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione	
	1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di mediazione. Ove il tentativo di mediazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione del foro di Piacenza.	
	Art. 19 - Trattamento dei dati personali	
	1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia. Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità della presente convenzione.	
	2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei mo-	
		24

di stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Art. 20 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 36/2023 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.
3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un'appendice alla presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

	4. Quanto indicato al comma precedente trova applicazione anche con riferimento alla gestione della fase esecutiva dei contratti pubblici regolati dalla presente Convenzione, al fine di tenere conto degli eventuali obblighi normativi in tema di qualificazione delle stazioni appaltanti per la gestione della fase esecutiva e disciplinare i rapporti, anche finanziari, fra Provincia ed Ente aderente per la gestione di detta fase esecutiva.	
	Redatto sin qui in due esemplari, letto, accettato e sottoscritto	
	LA PROVINCIA DI PIACENZA	L'ENTE ADERENTE
	Monica Patelli	
		26



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29013 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124
Partita IVA 01538050335 – Codice Fiscale 91094630331
Tel. 0523.882465 – Mail: aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione: **Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e i rapporti fra la medesima e gli Enti aderenti. Autorizzazione alla sottoscrizione.**

Parere del Direttore ai sensi dell'art. 10, lett. b) del Regolamento di organizzazione:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per i seguenti motivi:

Castel San Giovanni, 14/09/2026

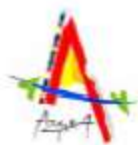
FIRMA

(Diego Adorni)

DIEGO
ADORNI
14.09.2026
12:34:23
GMT+02:00



(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ASP AZALEA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE

Sede legale 29013 Castel San Giovanni – Corso Matteotti, 124

Partita IVA 01538030333 – Codice Fiscale 91094630331

Tel. 0523.882465 – Mail aspazalea@pec.it - info@aspazalea.it

Oggetto della Decisione: Approvazione dello schema di convenzione disciplinante il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza e i rapporti fra la medesima e gli Enti aderenti. Autorizzazione alla sottoscrizione.

Parere del Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 11, lett. i) del Regolamento di organizzazione:

☒ favorevole

☐ non favorevole, per i seguenti motivi:

.....

Castel San Giovanni, 14/09/2026

FIRMA

(Barbara Fantoni)

Firmato digitalmente da

Barbara
Fantoni

C = IT

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Castel San Giovanni, lì 15/09/2026

Il Segretario (Diego Adorni)